

EUTEKNE.INFO



NOTIZIE IN BREVE

Sanzioni per dichiarazione di ricavi inesistenti non collegate al tributo

/ REDAZIONE

Sabato 20 aprile 2019

I **componenti positivi** direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione, non sono imponibili.

L'art. 8 comma 2 del DL 16/2012 prevede, per questa specifica situazione, una **sanzione** dal 25% al 50% "dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi".

Può accadere che, a fronte di vari **recuperi a tassazione**, l'ufficio rinvenga anche gli estremi per applicare la menzionata sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 113 di ieri, ha specificato che detta sanzione è da considerarsi **non collegata** al tributo.

Pertanto, se il contribuente definisce la lite sugli accertamenti, la sanzione, essendo secondo detta interpretazione non collegata al tributo, non viene meno. Sarà dunque necessario **definire** anche la menzionata lite, al 40% o al 15% a seconda delle ipotesi.

DOCUMENTI CORRELATI

BANCA DATI EUTEKNE

Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2019 n. 113

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – definizione ex articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119